

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 14 ottobre 2008, n. 20

“Regolamento per aiuti alle piccole imprese innovative operative e di nuova costituzione”.

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto l'art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”.
- Visto l'art. 44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”.
- Vista la L.R. N.10 del 29/6/2004.
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1816 del 30/09/2008 di adozione del Regolamento.

EMANA

Il seguente Regolamento:

**Articolo 1
(Oggetto e finalità)**

1. Nella Regione Puglia il numero delle piccole imprese di nuova costituzione, con particolare riferimento a quelle innovative e a quelle che operano in comparti di attività ed elevato impatto tecnologico, è inferiore alla media nazionale.

2. Le nuove imprese innovative, e soprattutto quelle di piccola dimensione, soffrono di vincoli

finanziari alla crescita e sono costrette ad operare in una situazione persistente di inefficienza nel mercato dei capitali.

3. La scarsa presenza di imprese innovative costituisce, peraltro, una limitazione all'aumento della competitività dei sistemi produttivi locali e al posizionamento delle produzioni locali.

4. Con il presente Regolamento - esente dall'obbligo di notifica di cui all'art. 88, paragrafo 3 del trattato, in quanto coerente con il Regolamento (CE) n. 800/2008¹ della Commissione - si intende da un lato consolidare e favorire la crescita delle piccole imprese innovative già operative sul territorio regionale e dall'altro stimolare la nascita di nuove piccole imprese che intendono valorizzare a livello produttivo i risultati della ricerca in settori industriali innovativi.

**Articolo 2
(Soggetti beneficiari)**

1. I soggetti beneficiari del presente Regolamento sono le imprese innovative, classificate come micro e piccole imprese sulla base della raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003².

2. I soggetti di cui al comma precedente esistenti ed operativi, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono:

- a. essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle Imprese;
- b. essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposti a procedure concorsuali;
- c. essere operativi alla data di presentazione delle domande di agevolazione;
- d. non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti

¹ Pubblicata in GUCE L. 214 del 9/08/2008.

² Pubblicata in GUCE L. 124 del 20.05.2003.

individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;

- e. operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;
- f. non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
- g. aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;
- h. non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà³;
- i. essere in regime di contabilità ordinaria.

3. Le piccole imprese di nuova costituzione, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono essere regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese.

4. Le imprese beneficiarie esistenti devono assicurare il mantenimento e quelle di nuova costituzione il rispetto delle condizioni indicate nel comma 2 sino alla data di erogazione finale del contributo.

5. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico e sono tenuti all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati per alme-

no 5 anni, dalla data di ultimazione. Per data di ultimazione si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile.

Articolo 3 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiori a 10 milioni di euro⁴;
- b) Imprese innovative: Imprese innovative: le imprese nelle quali i costi di ricerca e sviluppo del beneficiario rappresentano almeno il 15% del totale dei suoi costi operativi in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso di una "start - up" senza antefatti finanziari, nella revisione contabile del suo periodo fiscale corrente, quale certificato da un revisore dei conti esterno⁵.
- c) Distretti tecnologici [Distretti di alta tecnologia]: aggregazioni di soggetti pubblici e privati che hanno lo scopo di sviluppare specifici programmi di ricerca, sviluppo sperimentale e trasferimento tecnologico nei settori tecnologici considerati prioritari per lo sviluppo regionale;
- d) Distretti produttivi: aggregazioni di imprese ed altri soggetti sociali ed istituzionali riconosciute ai sensi della Legge Regionale n. 23 del 03 agosto 2007⁶;
- e) Piano d'impresa: si intende il documento che illustra il programma di investimento ed i costi generali d'impresa, riferiti ad un periodo non superiore a cinque anni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione, e fornisce notizie sulla capa-

3 Pubblicati in GUCE C 244 del 1.10.2004.

4 Racc. CE 2003/361/CE del 06.05.2003 pubblicata in GUCE L 124 del 20.05.2003.

5 Regolamento CE 800 del 6 agosto 2008, pubblicato in GUCE L 214 del 09.08.2008.

6 Pubblicata sul Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 112 del 03 agosto 2007.

cità tecnica, organizzativa, economica e finanziaria della stessa. Il documento contiene almeno le seguenti informazioni:

- individuazione dei fabbisogni e degli obiettivi;
- analisi ed obiettivi di mercato relativamente ai principali prodotti/servizi previsti dall'iniziativa;
- tipologia ed articolazione dettagliata del progetto di innovazione organizzativa, tecnologica e/o di mercato da realizzare;
- modalità organizzative di realizzazione;
- localizzazione dell'iniziativa e piano degli investimenti contenente la loro descrizione ed il costo previsto;
- risultati e ricadute attese;
- eventuali connessioni con altri progetti o programmi.

f) Attivi materiali: attivi relativi a terreni, immobili e impianti/macchinari⁷.

g) Attivi immateriali: attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate⁸;

h) Soggetto intermediario: qualsiasi organismo o servizio pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità dell'Assessorato allo Sviluppo Economico e all'Innovazione Tecnologica e che svolga mansioni per conto dello stesso nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni.

Articolo 4

(Campo di applicazione)

1. Il presente Regolamento non si applica ai seguenti settori:

- a) pesca e acquacoltura;

b) costruzione navale;

c) industria carbonifera;

d) siderurgia;

e) fibre sintetiche;

f) attività connesse con la produzione primaria (agricoltura e allevamento) dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato.

2. Il presente Regolamento si applica nei settori industriali innovativi individuati dalla Giunta Regionale in coerenza con la strategia di sviluppo della Regione per il medio periodo e sulla base dei distretti di alta tecnologia e dei distretti produttivi riconosciuti e operativi nel territorio regionale.

3. Potrà essere ricompreso nei settori di cui al comma precedente il settore della trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, esclusa la trasformazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero – caseari, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (CEE) n. 1898/87⁹.

Articolo 5

(Localizzazione)

1. Le agevolazioni previste dal presente Regolamento possono essere concesse a piccole imprese aventi sede legale e operativa nel territorio della regione Puglia.

Articolo 6

(Misure agevolabili)

1. Sono agevolabili piani d'impresa riferiti ad un arco temporale non inferiore ad un triennio e non superiore ad un quinquennio dalla data di concessione dell'aiuto, proposti da:

- a) piccole imprese innovative esistenti da meno

⁷ Reg. CE n. 1628 del 24 ottobre 2006, pubblicato in GUCE L 302 del 01.11.2006.

⁸ Vedi nota precedente.

⁹ Pubblicato sulla GUCE L n. 182 del 03.07.1987.

di 5 anni al momento della presentazione della domanda di agevolazione;

- b) nuove piccole imprese che intendono valorizzare a livello produttivo i risultati delle ricerche sviluppate all'interno di centri di ricerca pubblici e privati.

Articolo 7 (Intensità d'aiuto)

1. Le agevolazioni non possono superare complessivamente 1,5 milioni di euro di aiuto per impresa e le erogazioni annuali non possono superare i 400.000,00 euro per impresa.

2. Le spese ammissibili per investimento in attivi materiali e immateriali devono rappresentare almeno il 30% del costo complessivo della domanda di agevolazione.

3. L'intensità massima di aiuto per gli investimenti di cui al comma precedente non può superare il 60% dei costi ritenuti ammissibili.

4. Le agevolazioni relative ai costi generali d'impresa sono riferite alle spese sostenute a tale titolo per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione.

5. Le agevolazioni relative alla gestione d'impresa non possono superare il 35% nei primi due anni, e il 25% nel restante periodo di operatività del piano d'impresa, delle spese ritenute ammissibili.

6. Le spese di cui al comma precedente non possono superare rispettivamente il 50% per le imprese innovative e il 70% per le imprese di nuova costituzione con riferimento alle complessive spese ammissibili.

7. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi sotto forma di contributi in conto impianti e in conto esercizio.

Articolo 8 (Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili, purché effettivamente sostenute, le seguenti spese:

a) le spese in attivi materiali riguardanti opere edili, impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica;

b) le spese in attivi immateriali legate ad investimenti in trasferimento di tecnologie mediante acquisizione di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate o non brevettate qualora soddisfano le seguenti condizioni:

- l'investimento costituisce elemento patrimoniale ammortizzabile;
- il bene oggetto di investimento deve essere acquistato a condizioni di mercato presso imprese delle quali l'acquirente non disponga di alcun potere di controllo diretto o indiretto;
- l'investimento deve figurare all'attivo del bilancio dell'impresa ed essere utilizzato nell'unità locale cui l'agevolazione si riferisce per almeno cinque anni, ad eccezione dei casi in cui lo stesso diventi obsoleto da un punto di vista tecnico;
- il beneficiario dell'aiuto si impegna a restituire l'importo delle agevolazioni legate agli investimenti immateriali nel caso in cui gli stessi siano rivenduti nel corso del periodo di cui al capoverso precedente.

c) spese per personale dipendente inclusi oneri sociali obbligatori;

d) spese amministrative e tasse diverse dall'IVA;

e) locazione di immobili destinati all'esercizio di impresa;

f) locazione finanziaria di macchinari e attrezzature;

g) energia, acqua, riscaldamento.

2. Le spese di cui alle lettere a), b) e c) sono ammissibili a condizione che l'impresa non abbia beneficiato di altra agevolazione per gli investimenti proposti o di misure per la creazione di posti di lavoro.

Articolo 9

(Modalità di ammissione all'agevolazione)

1. L'attuazione degli investimenti agevolabili potrà essere effettuata dalla Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione Tecnologica, anche mediante soggetti intermediari, in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

2. Non possono presentare domanda di agevolazione le imprese e le società i cui proprietari e/o amministratori hanno dismesso altra attività imprenditoriale, in qualità di titolare di impresa individuale o amministratore, nell'ultimo triennio a partire dalla data di presentazione della domanda.

3. Le domande di agevolazione devono essere redatte secondo gli schemi e le modalità riportate in ogni specifico bando o avviso, su apposita modulistica predisposta dalla Regione.

4. Qualora la domanda di agevolazione sia viziata o priva di uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente e da quelli riportati in ogni specifico bando di candidatura, la domanda deve essere esclusa dalla valutazione tecnico economica di ammissibilità al finanziamento.

5. Devono essere considerati, inoltre, motivi di esclusione dall'ammissibilità al finanziamento le seguenti condizioni:

- a) la trasmissione della domanda di agevolazione oltre la scadenza prevista nel bando;
- b) l'incompletezza della domanda, dei documenti allegati richiesti, nonché delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti prescritti e degli impegni conseguenti;
- c) la non conformità degli elementi risultanti dalla domanda, ovvero la irregolarità della medesima in relazione alle disposizioni previste dalla normativa di riferimento in materia di dichiarazioni sostitutive;
- d) l'utilizzo di modulistica non conforme a

quella predisposta dalla Regione.

Articolo 10

(Modalità di selezione delle domande di agevolazione)

1. La Regione effettua l'esame delle domande di agevolazione ammesse alla fase di valutazione tecnico - economica e finanziaria delle proposte.

2. Nel caso di domande presentate da imprese di nuova costituzione il piano d'impresa dovrà, prima della valutazione e selezione di cui al comma successivo, essere sottoposto al giudizio di esperti, che garantiscano indipendenza, alto profilo ed elevate competenze tecnico - scientifiche, esterni all'amministrazione regionale e all'eventuale soggetto intermediario, in ordine alla possibilità per il proponente di sviluppare nel breve - medio periodo prodotti, servizi e processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato e almeno nel territorio regionale che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale.

3. L'attività di istruttoria, di valutazione e di selezione delle candidature ammissibili a finanziamento, sarà effettuata secondo tempi e periodicità che verranno fissati in specifici bandi o avvisi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, che conterranno altresì i criteri di selezione dei progetti.

4. Qualora nello svolgimento dell'attività di istruttoria si ravvisi la necessità di chiarimenti e/o integrazioni, la Regione assegna un congruo tempo, comunque non superiore a trenta giorni, affinché il soggetto proponente vi provveda. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, la domanda è esclusa dalla fase di valutazione e, pertanto, dichiarata non ammissibile.

5. Per le proposte per le quali l'istruttoria risulta non positiva, la Regione comunica al soggetto proponente l'esito negativo e le relative motivazioni.

6. Le graduatorie delle proposte ammissibili sono approvate con determinazione dirigenziale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Articolo 11
(Modalità di erogazione e di recupero del contributo)

1. Il contributo ammesso sarà corrisposto ai soggetti interessati, da parte della Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione Tecnologica, in più soluzioni sulla base dei costi riconosciuti ammissibili, a seguito di controllo amministrativo - contabile e tecnico di congruità.

2. Eventuale anticipazione potrà essere erogata su specifica richiesta del soggetto beneficiario, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, sullo stesso importo.

3. In caso di rinuncia o di inadempimento totale o parziale da parte dell'impresa ammessa a contribuzione, la stessa decade dal relativo beneficio e si potrà procedere all'ammissione a finanziamento dell'azienda immediatamente successiva in graduatoria, con le medesime procedure, nei limiti temporali definiti nei singoli bandi o avvisi, nonché delle risorse ancora disponibili.

Articolo 12
(Modifiche e variazioni)

1. Il progetto approvato non può essere modificato negli obiettivi, attività e risultati attesi in corso di esecuzione. Ai fini del mantenimento del finanziamento, tutte le variazioni riguardanti l'impresa beneficiaria, il soggetto fornitore dei servizi e/o il relativo progetto ammesso a contributo vanno comunicate in modo tempestivo alla Regione, per la preventiva autorizzazione, pena il loro non riconoscimento.

2. Variazioni delle spese ammesse per investi-

menti in attivi materiali ed immateriali in misura non superiore al 10% (dieci per cento) non sono soggette alla preventiva autorizzazione di cui al comma precedente.

3. Qualora le variazioni incidano oltre il limite del 20% sul punteggio ottenuto nella valutazione della domanda, il beneficio decade in considerazione della procedura in essere di tipo concorsuale ed al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra le imprese partecipanti al medesimo bando.

Articolo 13
(Modalità di rendicontazione e riconoscimento delle spese)

1. Le spese ammissibili dovranno derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, lettere d'incarico, ecc.) da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione, il suo importo, la sua pertinenza al progetto, i termini di consegna.

2. Nel caso di prestazioni di consulenza specialistica, queste devono essere effettuate da soggetti, pubblici e privati, che siano tecnicamente organizzati e titolari di partita IVA. Non sono ammissibili prestazioni occasionali.

3. L'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se essa è realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale o, nei regimi di aiuto, dal singolo destinatario. L'IVA che può essere in qualche modo recuperata, non può essere considerata ammissibile anche se essa non è effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario. Quando il beneficiario finale o il singolo destinatario è soggetto ad un regime forfetario ai sensi del Capo XIV della Sesta direttiva sull'IVA¹⁰, l'IVA pagata è considerata recuperabile ai fini di cui sopra.

4. Per il riconoscimento delle spese, alla certificazione di spesa dovrà essere allegata attestazione, rilasciata dal legale rappresentante o da persona delegata, del soggetto beneficiario, secondo gli schemi forniti dalla Regione, ove

risultati, tra l'altro, che:

- sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia fiscale;
- sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, d'impatto ambientale, di pari opportunità e di inclusione delle categorie sociali disabili;
- la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità previsti dal bando;
- non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni IVA sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali spese e in quale misura);
- non sono stati ottenuti o richiesti altri aiuti pubblici.

5. Tutti i giustificativi comprovanti la spesa effettivamente sostenuta dal soggetto destinatario dell'aiuto devono essere disponibili per le attività di verifica e controllo.

Articolo 14 (Revoche)

1. I bandi per la presentazione delle domande di agevolazione devono prevedere, tra gli altri, i seguenti casi di revoca e di restituzione, ove successo, del contributo:

- nel caso in cui le imprese, terminato l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare);
- gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall'uso previsto prima di cinque anni dalla data di erogazione del contributo;

- qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dai bandi o avvisi; possono essere previste proroghe a detti termini, per casi eccezionali;
- qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario.

2. I bandi e gli avvisi per la presentazione delle domande di agevolazione possono prevedere ulteriori condizioni specifiche di revoca parziale e totale dei contributi concessi.

3. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

4. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all'impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

Articolo 15

(Modalità di controllo e monitoraggio)

1. L'impresa beneficiaria del contributo avrà altresì l'obbligo di rendersi disponibile, fino a 5 (cinque) anni dall'erogazione del contributo a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di servizi.

2. Il soggetto attuatore si riserva di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi all'agevolazione, ai fini del monitoraggio della misura, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

3. I controlli potranno essere effettuati dai fun-

zionari della Regione Puglia e/o dal soggetto intermediario, ove delegato, dello Stato Italiano e dall'Unione Europea.

4. L'impresa dovrà inoltre custodire per 5 (cinque) anni dall'erogazione del contributo tutta la documentazione tecnica ed amministrativa inerente il progetto finanziato.

Articolo 16 (Cumulo)

1. Gli aiuti previsti nel presente Regolamento non possono essere cumulati con altre agevolazioni pubbliche, compresi gli aiuti de minimis di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15.12.2006¹¹, al fine di eludere i relativi massimali relativi agli importi o alla intensità degli aiuti.

2. Gli aiuti possono essere cumulati con altri aiuti concessi ai sensi della disciplina comunitaria alla ricerca, sviluppo e innovazione¹², ivi compresi gli aiuti esentati a norma del Reg. (CE) 364/2004 del 25 febbraio 2004¹³, e con gli aiuti concessi a norma degli orientamenti sul capitale di rischio¹⁴.

Articolo 17 (Pubblicazione)

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nei termini di cui all'art. 53 della L.R. n. 7/2004. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 14 ottobre 2008

Vendola

INDICE

Articolo 1 (Oggetto e finalità)	15168
Articolo 2 (Soggetti beneficiari)	15168
Articolo 3 (Definizioni)	15169
Articolo 4 (Campo di applicazione)	15170
Articolo 5 (Localizzazione)	15170
Articolo 6 (Misure agevolabili)	15170
Articolo 7 (Intensità d'aiuto)	15171
Articolo 8 (Spese ammissibili)	15171
Articolo 9 (Modalità di ammissione all'agevolazione)	15172
Articolo 10 (Modalità di selezione delle domande di agevolazione)	15172
Articolo 11 (Modalità di erogazione e di recupero del contributo)	15173
Articolo 12 (Modifiche e variazioni)	15173
Articolo 13 (Modalità di rendicontazione e riconoscimento delle spese)	15173
Articolo 14 (Revoche)	15174
Articolo 15 (Modalità di controllo e monitoraggio)	15174
Articolo 16 (Cumulo)	15175
Articolo 17 (Pubblicazione)	15175

11 Pubblicato in GUCE L 379 del 28.12.2006.

12 Pubblicata in GUCE C 323 del 30.12.2006.

13 Pubblicato in GUCE L 63 del 28.02.2004.

14 Pubblicati in GUCE C 194 del 18.08.2006.